

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1381}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO, RAUTI,
ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TRE-
MAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 21 aprile 1977

Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di Polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione in cui oggi si trovano tanto la Direzione generale della pubblica sicurezza quanto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di fronte al dilagante incalzare della delinquenza e delle inquietudini, specie di natura psicologica, fra i funzionari e fra i reparti, impone una attenta valutazione dei fatti.

Nessuno Stato, per quanto democratico sia, può fare a meno di un efficiente corpo di polizia, come non può fare a meno di un chiaro codice penale e di una magistratura che sappia e voglia applicare le singole norme con quella precisa finalità sociale che trova invalicabile limite nel senso stesso dello Stato e nel suo prestigio.

Quando la polizia previene il reato, quando persegue ed assicura alla giustizia

il delinquente, essa agisce in difesa dei cittadini, della società e, nel contempo, afferma l'autorità dello Stato, cioè quel principio che in una democrazia rettamente intesa deve assurgere a convinto e connaturale patrimonio morale di ciascun cittadino.

Pertanto, la presente proposta di legge intende realizzare una ristrutturazione dell'attuale sistema di pubblica sicurezza adattando uomini, mezzi ed uffici alle nuove esigenze della società.

Queste nuove istanze sono state valutate specificatamente attraverso l'ottica della autorità dello Stato che non può essere condizionata o degradata dalla corrosiva tendenza di dare una non tacita preminenza ai presunti diritti del delinquente nei confronti di quelli ben più validi della società, del cittadino o della stessa vittima,

con la conseguenza non tanto di avvilire quanto di vanificare il prestigio dello Stato stesso.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare alla attenzione degli Onorevoli Colleghi, non è una legge quadro, per quanto attraverso i suoi dodici titoli contempli la regolamentazione, il più possibile organica, di importanti istituti, ma è, soprattutto, uno strumento di ristrutturazione con possibilità, in molte parti, di immediata applicazione.

A nostro giudizio la proposta di legge ha il pregio di avere preso come parametro un chiaro criterio di eguaglianza tra responsabilità, mansioni, e retribuzioni tendendo al fondamentale obiettivo di una precisa efficienza della polizia.

Nel Titolo I proponiamo la soppressione della Direzione generale della pubblica sicurezza e la istituzione, al suo posto, del « Servizio generale del Corpo di polizia ».

Non si tratta di una questione soltanto nominalistica perché al nuovo servizio viene riconosciuta ed attribuita gestione autonoma ed autonomia amministrativa sotto la responsabilità del Ministro dell'interno ed il diretto controllo del Capo della polizia.

Ma, accanto a questi due organi di vertice, abbiamo previsto un nuovo organismo che dovrà assumere responsabilità e doveri di assoluto rilievo nella gestione del Corpo di polizia.

Si tratta di un organo collegiale, composto da membri di diritto — il Capo ed i tre Vice Capi della polizia — e da diciassette rappresentanti eletti dalle categorie del personale e, precisamente: uno dagli ufficiali generali, uno dagli ufficiali superiori, uno dagli ufficiali subalterni, tre dai sottufficiali, quattro dagli appuntati e dalle guardie, due dai funzionari dirigenti e direttivi, tre dagli impiegati civili del Corpo di polizia, due dal personale femminile di polizia.

Essi formano il Consiglio nazionale del Corpo di polizia al quale vengono affidati compiti di primaria importanza perché per i problemi riguardanti lo stato, l'impiego o i trasferimenti del personale, il Consiglio deve essere inteso ed esprimere obbligatoriamente il proprio parere.

Il parere, poi, diventa vincolante per quanto concerne il regolamento di disciplina, il trattamento economico dei dipendenti nonché per i programmi di investi-

mento atti a garantire la maggiore efficienza della polizia.

Ma la funzione del Consiglio nazionale di polizia, qualora fosse stata condizionata entro questi limiti, avrebbe avuto soltanto compiti di consulenza. Invece esso ha una funzione ben più importante e determinante in quanto gli è stato riconosciuto anche il potere di formulare e di presentare al Ministro dell'interno autonome proposte sulle materie sopraindicate e su ogni provvedimento di legge che, comunque, venga ad interessare il Corpo di polizia.

Accanto al Consiglio nazionale, che praticamente diventa la diretta espressione delle categorie di tutti i dipendenti senza diaframmi tra base e vertice, si colloca un altro organo collegiale, cioè il Consiglio di amministrazione del Corpo di polizia dove, accanto ai membri di diritto — un Vice Capo della polizia, tre dirigenti superiori e tre ufficiali — siederanno anche otto rappresentanti direttamente eletti del personale secondo una ripartizione tra le varie categorie.

Al Consiglio di amministrazione è riconosciuto il potere deliberativo non solo su quanto oggi previsto dalle vigenti disposizioni ma, anche — e ciò in aggiunta — sui provvedimenti di stato del personale nonché su ogni altra questione inerente alla gestione ed alla amministrazione del Corpo, per cui effettivamente sarà un Consiglio di amministrazione con obblighi e poteri specifici quali debbono essere attribuiti ad un reale organo di amministrazione di un Servizio autonomo come è il Corpo di polizia.

In tal modo tutte le categorie del personale, attraverso questi due organi rappresentativi, parteciperanno, non paternalisticamente ma con diritti e responsabilità dirette, alla gestione, alla amministrazione del Corpo ed alla formazione di tutte le più importanti deliberazioni che dovranno essere prese in materia di pubblica sicurezza.

Senza entrare nell'analisi dei singoli articoli della proposta di legge, possiamo ricordare quelli che ci sembrano essere i più validi e qualificanti come, ad esempio, le norme contenute nel Titolo III ove, al fine di garantire la continuità e la efficienza dei servizi di polizia amministrativa, vengono istituiti i ruoli di concetto, esecutivi ed ausiliario degli impiegati civili del Corpo di polizia. Si supera, così, il falso

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

problema della smilitarizzazione e, predisponendo una più snella burocrazia, con uomini e mezzi adeguati alle specifiche attività, il Servizio generale del Corpo di polizia viene ad articolarsi nei ruoli degli impiegati civili di polizia, del personale dei reparti, del personale femminile di polizia.

Agli impiegati civili sono riservati i compiti propri della polizia di sicurezza, di quella giudiziaria e di quella amministrativa.

Il personale dei reparti del Corpo, oltre al compito precipuo della tutela dell'ordine pubblico, concorre nelle attività della polizia di sicurezza e di quella giudiziaria. Esso è inquadrato nei reparti mobili, nella polizia stradale, nella polizia ferroviaria e nella polizia postale.

Il personale femminile è inserito, a parità di diritti, in tutti i ruoli del Servizio generale del Corpo di polizia, con esclusione dall'impiego nei reparti e nella polizia stradale.

Una moderna polizia ha necessità di un addestramento particolare e nella proposta di legge la organizzazione addestrativa è stata particolarmente diretta alla preparazione psicologica e tecnica del personale soprattutto per favorire, nell'ambito delle comunità locali e nazionale, l'equilibrato sviluppo dei rapporti fra i cittadini ma, nel contempo, per realizzare anche una formazione, tanto del personale che dei reparti, che li renda capaci della massima efficienza operativa nel rispetto dei diritti della persona.

L'addestramento avrà luogo attraverso un complesso di centri appositamente attrezzati a cominciare da quello per l'inquadramento degli allievi guardie che li abiliterà, attraverso corsi preliminari, avanzati e di specializzazione, all'assolvimento dei compiti propri delle guardie del Corpo.

Vengono poi le scuole di applicazione per i sottufficiali e per gli ufficiali che avranno il compito di completare la preparazione dei sottotenenti e dei vice brigadieri dopo che questi avranno superato rispettivamente i corsi delle Accademie per allievi sottufficiali e per allievi ufficiali.

Ma non basta. Tanto gli ufficiali, che i sottufficiali e le guardie, dovranno essere periodicamente istruiti alla conoscenza, all'uso delle armi e degli altri mezzi in dotazione e non potranno essere impiegati

in compiti d'istituto qualora non abbiano effettuato i prescritti turni di addestramento.

Prima di iniziare i servizi d'istituto i comandanti di reparto dovranno accertare che i dipendenti siano muniti esclusivamente delle armi e dei mezzi previsti dalle dotazioni individuali di reparto.

Oltre a questo complesso di norme è stato previsto, al fine di potere dotare la polizia di reparti adeguatamente istruiti ed efficienti, che gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali non possano essere impiegati, salvo casi di calamità pubblica, in servizi di ordine pubblico. La norma ha la sua evidente importanza perché attualmente una delle carenze più gravi che si siano dovute lamentare è stata determinata dal fatto che gli allievi vengono quasi quotidianamente distolti dai loro studi per i più disparati impieghi.

Nel Titolo IV della proposta di legge sono state dettate norme sulle licenze per il personale demandando la loro concessione agli ufficiali comandanti di reparto.

Inoltre, sono state abrogate tutte le norme che attualmente limitano o condizionano il matrimonio del personale dei reparti del Corpo di polizia.

Nella nuova previsione il servizio nei reparti del Corpo di polizia non avrà più luogo per rafferme triennali successive ma, dopo i primi tre anni, la guardia potrà, a determinate condizioni, entrare in servizio permanente effettivo.

Il periodo di un anno di servizio prestato nel Corpo di polizia sarà valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e detto personale sarà anche esonerato dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Tenendo presente che una delle più giustificate aspirazioni degli attuali dipendenti della pubblica sicurezza è quella di potere avere un alloggio, la proposta di legge oltre all'obbligo fatto al Consiglio nazionale del Corpo di determinare, di concerto con il Ministro per l'interno, ogni cinque anni un programma per la acquisizione di alloggi, prevede che il Corpo di polizia debba garantire ai propri dipendenti l'apertura di mutui a tasso agevolato per l'acquisto di un alloggio qualora il personale rinunci al premio, per il passaggio in servizio permanente, di lire cinque milioni, ugualmente previsto dalla presente proposta.

Per il personale che non possa godere del beneficio della casa in proprietà, è prevista la corresponsione di una indennità di alloggio nella misura mensile di lire 75.000 per i coniugati e di lire 50.000 per i celibi.

Il Titolo IX della proposta di legge tratta dell'orario di servizio, previsto nel massimo di quarantadue ore settimanali compresa la permanenza in caserma, dei compensi particolari per il servizio prestato in eccedenza alle previste quarantadue ore, del compenso per i servizi prestati durante la notte e nei giorni festivi.

Con l'articolo 45 della proposta di legge si tende a dare il massimo riconoscimento ai familiari dei caduti nel Corpo di polizia durante i servizi d'istituto.

I dipendenti, che si sono sacrificati nell'adempimento del loro dovere, vengono iscritti in un particolare ruolo d'onore ed agli effetti economici sono considerati presenti in servizio continuativo beneficiando del normale sviluppo di carriera per anzianità fino al raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento, e la relativa pensione è liquidata agli aventi diritto.

Con questo criterio si intende garantire ai familiari del caduto, che erano a suo carico al momento del decesso, la possi-

bilità di una decorosa sopravvivenza e noi riteniamo che questo sia il minimo che uno Stato, che abbia a cuore le sorti della propria polizia, possa riconoscere ai familiari di quel personale che si sacrifica nella difesa delle istituzioni e dei diritti dei cittadini.

Dato che nel complesso delle varie norme sono state previste delle limitazioni nell'impiego operativo del personale dei reparti del Corpo di polizia, come per gli allievi delle varie Accademie, è apparso giustificato proporre un aumento degli organici delle guardie e dei sottufficiali del Corpo di polizia rispettivamente nell'ammontare di ottomila e di mille unità, riservando al personale femminile di polizia una aliquota non inferiore al dieci per cento.

Queste, in estrema sintesi, le norme più importanti contenute nei cinquantatre articoli della proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'attenzione degli Onorevoli Colleghi e che raccomandiamo di considerare come un concreto apporto al miglioramento di uno dei fondamentali servizi dello Stato qual è il Corpo di polizia posto al servizio della Nazione, alla tutela della legalità costituzionale, delle istituzioni, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, a garanzia del libero esercizio dei diritti dei singoli cittadini ed a tutela dei loro beni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

IL CORPO DI POLIZIA — FINALITÀ — DIPENDENZE — AUTONOMIA

ART. 1.

Il Corpo di polizia è al servizio della Nazione a tutela della legalità costituzionale, delle istituzioni, della sicurezza e della incolumità pubblica. Garantisce il libero esercizio dei diritti dei cittadini e tutela i loro beni.

ART. 2.

La Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è soppressa.

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Servizio generale del Corpo di polizia con gestione autonoma ed autonomia amministrativa sotto la responsabilità del Ministro dell'interno ed alle dirette dipendenze del Capo della polizia con il controllo del Consiglio nazionale della polizia.

ART. 3.

Il Servizio generale del Corpo di polizia si articola nei ruoli:

- degli impiegati civili di polizia;
- del personale ai reparti;
- del personale femminile di polizia.

Gli impiegati civili hanno compiti di polizia di sicurezza, giudiziaria ed amministrativa.

Il personale ai reparti ha il compito della tutela dell'ordine pubblico e concorre nella attività di polizia di sicurezza e giudiziaria. Esso è inquadrato nei reparti mobili, nella polizia stradale, nella polizia ferroviaria, nella polizia postale.

Il personale femminile di polizia è inserito, a parità di diritti, in tutti i ruoli del Servizio generale del Corpo di polizia ad eccezione dei reparti mobili e della polizia stradale.

ART. 4.

Il Capo della polizia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ed è scelto esclusivamente tra gli ispettori capo e i tenenti generali del Corpo di polizia anche indipendentemente dalle rispettive anzianità di servizio.

Al Capo della polizia, oltre alle funzioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i dirigenti generali, sono attribuite le responsabilità ed i poteri per la gestione del Corpo di polizia e per l'impiego dei reparti salvo le attribuzioni riservate al Consiglio nazionale della polizia.

ART. 5.

Il Capo della polizia si avvale della collaborazione di tre Vice capi della polizia; essi sono scelti fra il personale civile e militare del Corpo di polizia e nominati con decreto del Ministro dell'interno.

Il Capo della polizia attribuisce ad uno dei Vice capi funzioni vicarie.

ART. 6.

Al fine della completa autonomia di gestione del Corpo di polizia e del personale dipendente, le responsabilità dei servizi nei quali si articola il Servizio generale del Corpo di polizia è affidata esclusivamente al personale civile e militare del Corpo stesso.

Le disposizioni che attribuiscono ai prefetti ed ai questori competenze in materia amministrativa in ordine al Corpo di polizia sono abrogate.

Presso ogni raggruppamento e presso ogni questura, un ufficiale e, rispettivamente, un funzionario sono incaricati della gestione amministrativa e del relativo controllo dei reparti e degli uffici dipendenti.

TITOLO II

ORGANI RAPPRESENTATIVI
DEL CORPO DI POLIZIA

ART. 7.

È istituito il Consiglio nazionale del Corpo di polizia, organo rappresentativo delle categorie del personale civile e militare della polizia stessa.

Il Consiglio nazionale esprime parere obbligatorio sui problemi riguardanti lo stato, l'impiego ed i trasferimenti del personale. Il parere è vincolante per quanto concerne il regolamento di disciplina, il trattamento economico nonché per i programmi di investimento atti a garantire la maggiore efficienza della polizia.

Al Consiglio nazionale di polizia è riconosciuto il potere di formulare autonome proposte sulle materie sopra indicate e su ogni provvedimento legislativo che comunque concerne il Corpo di polizia.

Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia hanno l'obbligo di consultare almeno una volta al mese il Consiglio nazionale, che è convocato con apposito ordine del giorno dal Capo della polizia.

In caso di mancata convocazione l'iniziativa è presa da almeno la metà dei componenti il Consiglio che ne fanno richiesta scritta, con l'indicazione di uno degli argomenti di cui al secondo comma del presente articolo.

In tal caso il Consiglio è convocato, non oltre otto giorni dalla data della consegna della richiesta al Capo della polizia.

ART. 8.

Il Consiglio nazionale del Corpo di polizia è composto da membri di diritto e da membri elettivi.

Sono membri di diritto: il Capo della polizia, che lo presiede, ed i tre Vice capi della polizia.

Sono membri elettivi:

un rappresentante degli ufficiali generali;

un rappresentante degli ufficiali superiori;

un rappresentante degli ufficiali subalterni;

tre rappresentanti dei sottufficiali;

quattro rappresentanti degli appuntati e delle guardie;

due rappresentanti dei funzionari dirigenti e direttivi;

tre rappresentanti degli impiegati civili del Corpo di polizia;

due rappresentanti del personale femminile di polizia.

I componenti del Consiglio nazionale, nell'esercizio della loro funzione, agiscono senza subordinazione di grado o gerarchica.

ART. 9.

I componenti del Consiglio nazionale rappresentanti le singole categorie sono eletti direttamente dagli appartenenti alla rispettiva categoria.

Gli eletti che non intendono assumere il mandato ne danno immediata comunicazione al Consiglio nazionale e sono sostituiti con il successivo in graduatoria.

Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati il Ministro dell'interno, tenuto conto delle eventuali rinunce, con proprio decreto, comunica agli eletti i risultati della consultazione e convoca per la prima riunione il nuovo Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale resta in carica per tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti per una solta volta.

In relazione alla prima formazione del Consiglio nazionale le comunicazioni di rinuncia sono dirette al Ministro dell'interno.

Nella prima riunione il Consiglio nazionale provvede alla approvazione delle norme interne per il proprio funzionamento.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo di polizia è composto da un Vice capo di polizia, da tre dirigenti superiori e da tre ufficiali nominati con decreto del Ministro dell'interno nonché da otto rappresentanti eletti direttamente dal personale, uno per ciascuna delle seguenti categorie: agenti, sottufficiali, ufficiali, funzionari, polizia femminile e tre per gli impiegati civili.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I risultati delle elezioni sono confermati con decreto del Ministro dell'interno.

In caso di rinuncia al mandato si applicano le norme di cui all'articolo 9 della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni decide in merito ai provvedimenti di stato nonché su ogni altra questione inerente alla gestione ed amministrazione del Corpo di polizia.

ART. 11.

Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale e nel Consiglio di amministrazione del Corpo di polizia.

TITOLO III

RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA

ART. 12.

Al fine di garantire la continuità e la efficienza dei servizi di polizia amministrativa, sono istituiti i ruoli di concetto — con qualifica di funzionario di polizia amministrativa — esecutivo ed ausiliario degli impiegati civili del Corpo di polizia.

Ad essi si applicano le norme per gli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni di cui alla presente legge.

Il Governo è delegato a determinare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la dotazione organica di ciascun ruolo.

ART. 13.

Nell'ambito dell'organico dei reparti del Corpo di polizia è istituito il ruolo del personale civile di polizia con mansioni burocratiche.

In questo ruolo, a domanda, sono trasferiti coloro che, passati nel servizio permanente effettivo, a seguito di visita medica non risultano più idonei ai servizi di

istituto nei reparti del Corpo di polizia non-
ché quanti hanno compiuto il 50° anno
di età.

ART. 14.

I sottufficiali, le guardie del Corpo di polizia dopo 15 anni complessivi di servizio ai reparti, a domanda, possono ottenere il passaggio nel ruolo del personale civile dello Stato e sono inquadrati nelle singole carriere sulla base del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

A detto personale è riconosciuto il diritto di prosecuzione di carriera e di sviluppo economico previsto per il personale civile dello Stato.

All'atto dell'inquadramento non possono essere assorbiti gli scatti acquisiti nel ruolo di provenienza.

ART. 15.

Gli appartenenti al Corpo di polizia dipendono esclusivamente dai diretti superiori gerarchici.

Nei servizi di ordine pubblico la responsabilità dell'impiego dei reparti organici del Corpo di polizia compete agli ufficiali o sottufficiali in comando dei singoli reparti.

ART. 16.

Salvo casi di pubblica calamità, gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali, gli allievi ufficiali, gli allievi delle scuole di specializzazione non possono essere destinati in servizio di ordine pubblico.

ART. 17.

Una aliquota dei conduttori dei mezzi motorizzati del Corpo di polizia, al di fuori della dotazione organica dei reparti, annualmente determinata con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo di polizia, inteso il parere vincolante del Consiglio nazionale, è destinata alla guida delle autovetture del Ministro dell'interno, del Capo della polizia, dei Vice capi, dei prefetti, dei questori nonché dei funzionari e degli ufficiali del Corpo di polizia che hanno diritto alla vettura di servizio.

I conduttori prestano la loro opera soltanto per ragioni di servizio con esclusione di qualsiasi altra prestazione a carattere personale o familiare.

Essi sono assicurati con apposita polizza contro gli incidenti stradali e conseguenti lesioni personali.

TITOLO IV

LICENZE E MATRIMONIO

ART. 18.

Le licenze per i sottufficiali ed agenti sono di tre specie: ordinarie, straordinarie e brevi e sono concesse dai comandanti di reparto.

La concessione di tali licenze è subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa quando eccezionali situazioni di ordine pubblico lo rendono necessario.

La percentuale del personale, di cui al primo comma del presente articolo, che può contemporaneamente fruire di licenza è stabilita dai comandanti di reparto che ne informano preventivamente i superiori comandi.

I comandanti di reparto non possono negare o ritardare la concessione delle licenze se non in casi eccezionali.

ART. 19.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono ammessi a fruire della licenza ordinaria dopo compiuto il primo anno di servizio.

La durata della licenza ordinaria è di giorni trenta ogni anno e può essere usufruita in una sola volta ovvero in più periodi.

ART. 20.

Negli articoli 86, primo comma - licenze straordinarie - e 89, quarto comma - licenze brevi - del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le parole « dal questore » sono sostituite con le parole « dal comandante di reparto ».

ART. 21.

Sono abrogati gli articoli 80 - spese di degenza - e 85 - limitazioni al godimento della licenza ordinaria - del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Gli articoli 94, 95, 96 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono sostituiti dal seguente:

« Gli appartenenti al Corpo di polizia che si recano in licenza debbono far conoscere ai rispettivi comandi il recapito ove possono essere reperiti in qualsiasi momento ».

ART. 22.

Le norme che limitano il matrimonio del personale del Corpo di polizia sono abrogate.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE ADDESTRATIVA.
COORDINAMENTO OPERATIVO

ART. 23.

L'organizzazione addestrativa del Corpo di polizia è diretta alla preparazione psicologica e tecnica del personale al fine di favorire, nell'ambito delle comunità locali e nazionali, l'equilibrato sviluppo dei rapporti fra cittadini e tende, inoltre, alla formazione di personale e di reparti capaci della massima efficienza operativa nel rispetto dei diritti della persona.

ART. 24.

L'organizzazione addestrativa si articola in :

- Scuola superiore di polizia;
- Accademia allievi ufficiali;
- Accademia allievi sottufficiali;
- Scuola di applicazione per ufficiali;
- Scuola di applicazione per sottufficiali;
- Centri di addestramento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Scuola superiore di polizia è riservata agli ufficiali per la frequenza di corsi di aggiornamento, perfezionamento, avanzamento e speciali.

Le Accademie allievi ufficiali e sottufficiali provvedono alla istruzione necessaria per il conferimento delle idoneità al grado rispettivamente di sottotenente e di vice brigadiere.

Le Scuole di applicazione provvedono al completamento della preparazione dei sottotenenti e dei vice brigadieri provenienti dalle accademie, anche in funzione delle specializzazioni.

I Centri di addestramento inquadrano gli allievi guardie per abilitarli, mediante corsi preliminari, avanzati e di specializzazione, all'assolvimento dei compiti attribuiti agli agenti.

In ciascun ente addestrativo, apposite sezioni sono destinate alla preparazione del personale femminile.

L'organizzazione addestrativa si avvale anche dei poligoni di tiro, campi di addestramento e impianti vari integrativi.

Il Governo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare con propri decreti aventi valore di legge le norme per l'organizzazione ed il funzionamento degli enti addestrativi indicati nel presente articolo.

ART. 25.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie indipendentemente dalla frequenza dei corsi presso gli enti addestrativi indicati nell'articolo 24 sono periodicamente istruiti alla conoscenza, all'uso delle armi e degli altri mezzi in dotazione, sia in campi di addestramento che in locali allo scopo adibiti in ogni caserma.

I turni obbligatori di addestramento sono regolati dai comandanti.

Non possono essere impiegati in compiti d'istituto gli ufficiali, sottufficiali e guardie che non hanno effettuato i prescritti turni di addestramento.

ART. 26.

Mediante ispezioni disposte dai comandanti deve essere costantemente accertato lo stato di manutenzione ed il grado di funzionamento delle armi e dei mezzi as-

segnati in dotazione agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie nonché ai reparti.

In occasione di servizi di istituto i comandanti accertano che i dipendenti siano muniti esclusivamente delle armi e dei mezzi previsti dalle dotazioni individuali e di reparto.

L'impiego di armi e di mezzi diversi da quelli in dotazione è, comunque, vietato.

ART. 27.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie, salvo quanto disposto dall'articolo 13, non possono essere impegnati in compiti non attinenti al servizio di istituto.

ART. 28.

Sulla base delle norme di principio stabilite con legge, il Ministro dell'interno, sentito il parere vincolante del Consiglio nazionale, provvede alla compilazione delle norme di disciplina del Corpo di polizia che sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 29.

Il coordinamento dell'attività del Corpo di polizia con gli altri organismi operanti nel settore della sicurezza interna è realizzato mediante il funzionamento di appositi organi di coordinamento:

— al centro, presso il Ministero dell'interno sotto la direzione del Ministro dell'interno;

— in ogni regione, presso la prefettura del capoluogo, sotto la direzione del prefetto;

— in ogni provincia, presso la questura, sotto la direzione del questore.

TITOLO VI

**COMITATO DI CONTROLLO — TUTELA
PENALE DEI DIPENDENTI DEL CORPO
DI POLIZIA**

ART. 30.

Nel capoluogo di ogni regione è istituito un Comitato di controllo della polizia al

quale il procuratore generale, prima di procedere per i reati commessi dal personale del Corpo di polizia, in servizio di ordine pubblico, con le armi e con altro mezzo di coazione fisica, è tenuto a chiedere preventivo parere sui fatti di cui all'articolo 27 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Il Comitato di controllo è presieduto dal questore del capoluogo di regione ed è composto da un magistrato della procura, da un avvocato con almeno 10 anni di iscrizione all'albo e da due pari grado del giudicando.

ART. 31.

I componenti del Comitato di controllo sono scelti di volta in volta per sorteggio effettuato dal procuratore generale della Corte d'appello su una rosa di cinque nominativi annualmente predisposta dal prefetto del capoluogo di regione per ogni categoria.

I pari grado sono sorteggiati tra tutti i nominativi degli ufficiali, sottufficiali o guardie di un reparto diverso ma identico a quello cui appartiene il giudicando.

ART. 32.

Il giudicando ha diritto di farsi assistere dinanzi al comitato di controllo da un ufficiale di fiducia.

Il Comitato di controllo ha l'obbligo di concludere i lavori e di trasmettere al procuratore generale il proprio parere entro e non oltre 15 giorni dalla prima convocazione e, nel contempo, ne invia copia al Capo della polizia.

ART. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso le spese di difesa sono a carico del Corpo di polizia ».

ART. 34.

Le pene previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 14 ottobre 1974,

n. 497, per i reati commessi con la violenza, le minacce o con qualsiasi tipo di arma in danno ad un appartenente al Corpo di polizia, di polizia giudiziaria, o militare in servizio di ordine pubblico, sono raddoppiate.

L'aggravante di cui al primo comma del presente articolo è prevalente su eventuali attenuanti.

TITOLO VII

ARRUOLAMENTO — PASSAGGIO IN SERVIZIO EFFETTIVO — INDENNITÀ

ART. 35.

L'ammissione al Corpo di polizia ha luogo per arruolamento volontario. L'età minima richiesta è di anni 18. La ferma è di tre anni.

Durante la ferma l'allievo guardia frequenta per il primo anno i centri di addestramento; per i successivi due anni presta servizio nei reparti.

Se la guardia, allo scadere della ferma, decide di rafferinarsi, nel secondo triennio è impiegato nei servizi operativi delle questure, e durante detto periodo non può venir impiegato nelle squadre.

ART. 36.

Il periodo di servizio di un anno prestato nel Corpo di polizia è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Il personale in servizio nel Corpo di polizia è esonerato dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

ART. 37.

Al personale del Corpo di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 1977, spetta una indennità di istituto nella misura unica di lire centomila mensili.

L'indennità di istituto è aumentata dal 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre quinquenni di servizio com-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

plessivamente prestato e del 20 per cento al compimento del quarto quinquennio.

Le misure giornaliere delle indennità di istituto sono pari a un trentesimo di quella indicata nel presente articolo.

L'indennità d'istituto è pensionabile.

ART. 38.

Allo scadere della ferma, le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali che non chiedono di cessare di far parte del Corpo, sempre che siano fisicamente idonei e meritevoli, possono, a domanda, entrare nei ruoli del personale in servizio permanente effettivo e godono di un premio di lire cinque milioni soggetti alle sole trattenute erariali.

Nel caso di cessazione dal servizio, per dimissioni volontarie o per motivi disciplinari prima di dieci anni di servizio da quello in cui l'interessato ha percepito il premio, dalla liquidazione sono detratte lire cinquecentomila per ogni anno mancante al decimo.

TITOLO VIII

DIRITTO ALLA CASA

ART. 39.

Gli appartenenti al Corpo di polizia possono rinunciare al premio di cinque milioni di cui all'articolo 38. In tal caso il Corpo di polizia, garantisce loro l'apertura di un mutuo a tasso agevolato per l'acquisto di un alloggio.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, relativi alla rafferma ed ai premi di rafferma sono abrogati.

ART. 40.

Il Corpo di polizia provvede con propria gestione alla costruzione e all'acquisto di alloggi da assegnare ai propri dipendenti sia in proprietà che in locazione.

Annualmente il Consiglio nazionale del Corpo di polizia determina gli impegni che

a tal fine debbono essere assunti in base al programma di acquisizione degli alloggi elaborati ogni cinque anni dal Consiglio stesso di concerto con il Ministro dell'interno.

ART. 41.

Al personale del Corpo di polizia che non gode del beneficio della casa di proprietà ai sensi degli articoli 39 e 40 della presente legge, è attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, una indennità di alloggio nella misura mensile di lire 75.000 se coniugato e di lire 50.000 se celibe.

Si applicano, per quanto attiene al diritto del singolo, le disposizioni più favorevoli vigenti in materia.

TITOLO IX

ORARIO DI SERVIZIO — PROVVIDENZE
PER I CADUTI IN SERVIZIO

ART. 42.

Il servizio prestato da ciascuno appartenente al Corpo di polizia non può superare le quarantadue ore settimanali, compreso il servizio di permanenza in caserma.

Quando esigenze di servizio lo richiedono, gli appartenenti al Corpo di polizia sono obbligati a prestare servizio in eccedenza a tale orario.

ART. 43.

Il compenso per il servizio prestato in eccedenza alle quarantadue ore settimanali è pari alla metà della misura oraria risultante dalla retribuzione mensile.

Il compenso per il servizio prestato, in eccedenza all'orario giornaliero, dalle ore 22 alle ore 6 o in giorni festivi, è pari al doppio nella misura oraria risultante dalla retribuzione mensile.

ART. 44.

Il personale nel Corpo di polizia, nei servizi da svolgersi in ore notturne o nei

giorni festivi, salvo particolari esigenze di ordine pubblico, viene impiegato alternativamente e, comunque, mai per periodi superiori ad una settimana.

ART. 45.

I dipendenti del Corpo di polizia che in servizio per causa di servizio, nell'assolvimento dei compiti di istituto, perdono la vita o restano gravemente minorati sono iscritti in un particolare ruolo d'onore.

Essi, agli effetti economici sono sempre considerati presenti in servizio e beneficiano del normale sviluppo di carriera per anzianità fino al raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento. La pensione è liquidata agli aventi diritto.

Gli stipendi e gli altri emolumenti costantemente aggiornati nella misura dovuta ai pari grado in servizio, sono devoluti alle persone a carico del defunto all'epoca del decesso ed al coniuge superstite finché passa a nuove nozze.

Il trattamento di cui sopra si applica a tutti coloro che sono caduti in servizio per causa di servizio dal 2 giugno 1948 in poi e gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO X

POTENZIAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA

ART. 46.

Ad integrazione degli organi territoriali previsti dalle norme in vigore, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia, sentito il Consiglio nazionale del Corpo, sono istituiti i posti fissi di polizia alle dipendenze dei commissariati di polizia nell'ambito delle circoscrizioni di competenza.

ART. 47.

Le guardie, le guardie scelte, i sottufficiali, il personale femminile del Corpo

di polizia in servizio permanente effettivo che dimostrano attitudine psico-fisica al servizio incondizionato, che risultano meritevoli ed in possesso del relativo titolo di studio, se non hanno superato il trentesimo anno di età sono ammessi alle Accademie per allievi sottufficiali ed ufficiali del Corpo.

Ad essi è riservata la metà dei posti previsti nel bando di concorso e, quando hanno già prestato almeno cinque anni di servizio, sono esonerati dagli esami di ammissione.

ART. 48.

Gli organici dei sottufficiali e delle guardie del Corpo di polizia previsti dalle vigenti norme sono aumentati di millecinquecento sottufficiali e di ottomila guardie compresa una aliquota di personale femminile non inferiore al dieci per cento.

Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale del Corpo di polizia è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a quanto necessario per il progressivo completamento del nuovo organico nel massimo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 49.

Gli allievi delle Accademie sino al momento del conseguimento del relativo brevetto non concorrono alla formazione dell'organico del Corpo di polizia.

TITOLO XI

NORME FINALI

ART. 50.

Le norme contenute nella presente legge, se più favorevoli, sono estese di diritto agli appartenenti ad ogni altro Corpo o Arma che istituzionalmente svolge compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, compresi il Corpo fore-

stale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia.

ART. 51.

Salvo quanto previsto nei singoli articoli, il Ministro dell'interno è autorizzato, con propri decreti, a emanare, per quanto necessario, le norme di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 52.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

ART. 53.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario in corso con gli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ove necessario a variazioni di bilancio.